



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE DELL'AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Aria - Rumore
E Sportello IPPC

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749 637
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

11 LUG. 2017

Brescia,

Fonderie Mora Gavardo S.p.A.
Via Giovanni Quarena, 207
25085 Gavardo
PEC

e, p.c. ARPA Dipartimento di Brescia
U.O. Territorio e Attività Produttive
Via Cantore, 20
25128 Brescia
PEC

Comune di
25085 Gavardo (BS)
PEC

ATS Brescia
PEC

Prot. n. _____
Cl. 09.12.03
EB/PB

OGGETTO: Fonderie Mora Gavardo S.p.A.: installazione IPPC sita in comune di Gavardo (BS) in via Quarena, 207.
Esiti controllo livelli di rumore.

Si fa riferimento:

1. alla Relazione tecnica dei rilievi fonometrici effettuati ai recettori denominati P1 e P2 relativi all'azienda in oggetto trasmessa da ARPA Dipartimento di Brescia con nota prot. n. 49879 del 30/03/2017;
2. alla comunicazione di questa Provincia di avvio del procedimento di diffida di cui alla nota P.G. n. 44748 del 05/04/2017;
3. alle memorie trasmesse dalla ditta in indirizzo con nota del 11/04/2017 (P.G. n. 47239 del 11/04/2017) e del 18/04/2017 (P.G. n. 50432 del 19/04/2017);
4. alle successive valutazioni di ARPA trasmesse con nota di cui al P.G. n. 75075 del 08/06/2017, di cui si allega copia;

Valutato quanto sopra richiamato, con la presente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del d.lgs. n. 14/98, si diffida codesta Ditta a presentare, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente, un piano di bonifica acustica in relazione ai superamenti riscontrati da ARPA unitamente ad una proposta di crono-programma di realizzazione degli interventi necessari.

Si prescrive inoltre che codesta ditta provveda, entro il 15/09/2017, ad effettuare la misura del rumore residuo durante il fermo produttivo in programma per il mese di agosto, durante il fermo dei forni e della relativa emissione E13, ovvero fornisca, entro la stessa data, copia della documentazione tecnica a supporto di quanto da essa stessa dichiarato sull'impossibilità del fermo degli impianti

Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Giovannaria Tognazzi

Referente per la pratica: Emanuela Bertelli (030/3749726)
Responsabile del procedimento: Pierangelo Barossi (030/3749576)

E

COMUNE DI GAVARDO
CODICE IPA: C_D940

PROTOCOLLO N. 0014910/2017 del 12/07/2017
F. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
AMBIENTE

Parere tecnico sulle note della ditta Fonderie Mora dell'11/04/2017 e del 18/04/2017 - Gavardo

Premessa

Il presente parere è espresso in riferimento alla richiesta della Provincia di Brescia del 30/05/2017, (prot. ARPA n. 82266 del 30/05/2017).

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento che regolamentano le valutazioni dell'esposizione al rumore nel presente contesto sono:

- Legge 447/95 (Legge Quadro);
- DPCM 14/11/97 (Valori limite delle sorgenti sonore);
- DM 16/3/98 (Tecniche di misura dell'inquinamento acustico);
- Legge Regionale n. 13/01 (Norme in materia di inquinamento acustico);
- DGR 8313/02 (Valutazione di impatto e clima acustico) e s.m.i..

Documentazione esaminata

La documentazione esaminata consiste nelle note della ditta Fonderie Mora dell'11/04/2017 (prot. ARPA n. 56814 dell'11/04/2017) e del 18/04/2017 (prot. ARPA n. 60874 del 19/04/2017).

Dall'analisi della documentazione esaminata si osserva quanto segue.

- Ciclo di produzione continuo.

L'art. 2 del DM 11/12/96 definisce come impianto a ciclo produttivo continuo:

- a) *quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;*
- b) *quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.*

Il DM 11/12/96 diversifica inoltre gli impianti a ciclo produttivo continuo in esistenti e di nuova realizzazione. Gli impianti a ciclo produttivo continuo di nuova realizzazione sono soggetti al rispetto del differenziale.

Nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica, realizzati anche in tempi successivi, considerandoli nel loro insieme.

Nel parere espresso dal Ministero dell'Ambiente n. 924/98, viene indicato che: *“per impianti a ciclo di produzione continuo si deve intendere quella parte dello stabilimento la cui attività non è possibile interrompere senza causare ...”*.

Dal punto di vista acustico quindi, l'intero stabilimento o l'intero insediamento produttivo non è considerato come un unico impianto ma come un insieme di impianti.

L'eventuale presenza di impianti a ciclo continuo non comporta che l'intero stabilimento sia esente dal rispetto del limite di immissione differenziale. Tale esenzione risulta limitata ai soli impianti dello stabilimento che lavorano a ciclo continuo esistenti all'entrata in vigore del DM 11/12/96.

Nel caso specifico, si rileva che la ditta non svolge la propria attività produttiva in modo continuo ma lavora per soli 5 giorni alla settimana.

Nel fine settimana, infatti, i forni fusori vengono mantenuti in modalità di attesa e non effettuano fusione. La stessa attività fusoria viene svolta nel solo periodo di riferimento notturno. Nel periodo diurno i forni restano accesi in modalità di attesa.

Anche i reparti che effettuano l'attività di colata nei getti sia nel periodo notturno che nel fine settimana sono completamente fermi.

Dall'analisi del ciclo produttivo, all'interno dello stabilimento non si rileva quindi la presenza di impianti/reparti che lavorino a ciclo continuo.

Si evidenzia infine che già nel decreto AIA n. 13657 del 30/11/2006 della Regione Lombardia del 04/12/2006, era stato prescritto alla ditta la presentazione di una valutazione di impatto acustico che consentisse di verificare il rispetto dei valori limite differenziali.

- Impossibilità del fermo impianti e misura del rumore residuo.

Nella documentazione pervenuta viene indicata l'impossibilità di effettuare una misura di rumore residuo in quanto non è possibile eseguire un fermo totale degli impianti. Nella nota dell'11/04/2017 viene indicato: *“Per questioni di processo tecnologico e di sicurezza i forni fusori sono attivi 24 ore/gg per 7 gg/settimana e vengono spenti solo per manutenzione e/o fermate impiantistiche superiori a 10 gg”*. Nella nota del 18/04/2017 viene indicato: *“Aggiungiamo e ribadiamo noi che il fermo totale non può avvenire nemmeno il sabato e la domenica”*.

Come riportato in precedenza, nel fine settimana restano accessi solo i forni fusori in modalità di attesa e l'impianto di aspirazione E13 che funziona a basso regime. Questo sembrerebbe tuttavia legato più a questioni di ottimizzazione del processo tecnologico che a motivi di sicurezza o di impossibilità di un fermo degli impianti. L'organizzazione del processo di spegnimento e di accensione dei forni ed i relativi tempi tecnici, nel complesso, sembrerebbe economicamente non vantaggiosa ma comunque fattibile. La stessa ditta dichiara che per le fermate impiantistiche superiori ai 10 giorni i forni vengono normalmente spenti.

Fermo restando i problemi legati agli aspetti organizzativi e/o economici, non sono comunque del tutto chiari i motivi strettamente tecnici e di sicurezza che impediscono alla ditta di effettuare un fermo dei forni e/o dell'impianto E13 (ad esempio anche solo di un'ora, a cavallo delle 22:00, quando ormai l'attività di colata nei getti e della pulizia delle macchine è terminata) così da permettere una misura di rumore residuo. I restanti impianti della ditta vengono regolarmente spenti.

Si ritiene necessario che la ditta fornisca della documentazione tecnica a supporto di quanto dichiarato sull'impossibilità del fermo degli impianti.

- Stima dei livelli di rumore residuo diurno in P1 e calcolo del differenziale effettuato da ARPA.

Poiché lo scrivente Ufficio non ha la possibilità di predisporre ed organizzare un fermo degli impianti, i livelli di rumore residuo sono stati calcolati considerando i livelli di rumore misurati quando la ditta era parzialmente attiva. Tali valori non sono sicuramente più bassi di quelli che sarebbero stati misurati a ditta totalmente ferma ma anzi sono sicuramente più alti. Il differenziale calcolato da ARPA risulta quindi sottostimato.

Il valore di differenziale formalmente considerato per stimare il superamento del limite è risultato pari a 7.1 dB ed è stato ottenuto dal confronto di misure effettuate tutte nel periodo di riferimento diurno. Questo valore, anche se sottostima il dato reale, è da solo sufficiente per stabilire il superamento del valore limite di legge che è pari a 5 dB.

Il secondo valore del differenziale (12.2 dB) è stato invece considerato solo come, tecnicamente, maggiormente indicativo del differenziale ottenibile da una effettiva misura di rumore residuo e riportato quindi per completezza di indagine. Quest'ultimo dato non è stato formalmente considerato per valutare il superamento del limite di immissione differenziale.

Quanto riportato è comunque facilmente verificabile, poiché non richiede il fermo dei forni fusori e del relativo impianto di aspirazione, ma solo un fermo anticipato di quegli impianti che normalmente vengono spenti verso le 22:00.

Si precisa infine che il differenziale stimato da ARPA è attribuibile alle sorgenti/reparti della ditta che effettuano attività lavorativa diurna e che nel fine settimana sono completamente fermi. Infatti nel residuo considerato è in particolare presente il contributo acustico dei forni fusori e del relativo impianto di emissione.

- Diverse fasce orarie delle misure.

Dalla documentazione esaminata non appare del tutto chiaro a cosa si riferisca la frase: "Per stessa ammissione di ARPA vengono poi confrontati tra loro livelli di rumore misurati in fasce orarie diverse".

Come indicato al punto precedente, il valore di differenziale formalmente considerato per stimare il superamento del limite (7.1 dB) è quello ottenuto dal confronto di misure effettuate tutte nel periodo di riferimento diurno.

Se ritenuto comunque maggiormente utile, si riportano i valori dei livelli di rumore misurati in P1 nella fascia oraria che va dalle 19:00 alla 20:00, periodo in cui si è avuto il primo spegnimento parziale degli impianti.

Tempo di misura	Livello di Rumore Leq in dB(A)
dalle 19:00 alle 19:34	59.8
dalle 19:35 alle 20:00	52.8

Il livello di rumore prodotto dalla sorgente è risultato pressoché costante. Questo, in considerazione anche del monitoraggio effettuato dal 06/07/2016 all'11/07/2016, ha permesso di considerare il tempo di misura come sufficiente per valutare la rumorosità della sorgente indagata.

Osservazioni e conclusioni


Facendo presente quanto indicato in precedenza, si confermano i contenuti e le conclusioni della relazione tecnica ARPA relative alle misure fonometriche effettuate il giorno 01/03/2017.

Dall'analisi del ciclo produttivo, all'interno dello stabilimento non si rileva la presenza di impianti/reparti che lavorino a ciclo continuo ai sensi del DM 11/12/96.

Si ritiene comunque necessario, anche ai fini dei successivi pareri che ARPA dovrà predisporre sulle relazioni tecniche prodotte dalla ditta e contenenti i risultati di misure di autocontrollo, che le Fonderie Mora forniscano all'Autorità Competente ed alla scrivente Agenzia copia della documentazione tecnica a supporto di quanto dichiarato sull'impossibilità del fermo degli impianti.

Brescia li, 06/06/2017

Il Tecnico
G. Rizzi



Il Responsabile del procedimento
Dott. L. Bianchi

